



Comune di Santa Maria a Monte

Prov. di Pisa

SETTORE 5 - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA
POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 50 del 20/03/2020
Sindaco

OGGETTO: COVID 19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO GLI ARGINI E GOLENE DEI FIUMI ARNO E USCIANA E SPAZI PUBBLICI NEL TERRITORIO COMUNALE

Considerato che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visti il DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 ed 11 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 02/03/2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare l'art. 35 che recita "Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti 1. A seguito dell'adozione delle

misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

Visto il D.L. 17/03/2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Considerato che ogni Amministrazione, sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di utenti, fino ad arrivare alla sospensione di servizi e attività che valuta differibili;

Ravvisata comunque l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio comunale;

Preso atto che nonostante i pressanti inviti a limitare gli spostamenti per le sole fattispecie codificate dai D.P.C.M. come strettamente necessarie ed indifferibili continuano a pervenire molteplici segnalazioni dai cittadini relative ad un afflusso di pedoni lungo il percorso pedonale lungo gli argini del fiume Usciana ed Arno, del collettore e dell'antifosso del fiume Usciana, all'interno dei cimiteri comunali, dei parchi giochi e negli impianti sportivi nel territorio comunale con l'impossibilità di mantenere le distanze interpersonali necessarie ad evitare l'esposizione a possibili rischi di contagio;

Richiamato che tali contesti favoriscono il formarsi di assembramenti di persone e possibili rischi di contagio anche in ragione della necessaria vicinanza fra persone in fase di incrocio sul camminamento;

Considerato come la limitazione degli spostamenti e dei contatti personali, assieme alle misure igienico sanitarie ampiamente diffuse dalle autorità sanitarie, costituisca la misura collettiva più importante ed in grado di contenere la diffusione del contagio;

Considerato che il DPCM 8 marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con nota prot. n. 8923 del 20/03/2020 è stato preventivamente informato il Prefetto di Pisa;

ORDINA

Per quanto disposto in premessa, con decorrenza immediata e fino alla durata dell'emergenza sanitaria così come stabilita negli atti sopra richiamati, salvo espressa revoca:

- il divieto assoluto e generalizzato di frequentazione ed utilizzo del percorso pedonale lungo gli argini e le golene dei fiumi Usciana ed Arno, del collettore e dell'antifosso del fiume Usciana nel territorio comunale di Santa Maria a Monte;
- la chiusura dei cimiteri comunali, dei parchi giochi e degli impianti sportivi all'interno del territorio comunale;
- sono esclusi dalla vigenza del presente divieto le forze dell'ordine, gli operatori della Polizia Municipale e ogni operatore addetto al controllo, alla pulizia e/ a altre funzioni qui non specificatamente richiamate incaricati dalla protezione civile

DISPONE

l'affissione di quanto disposto nella presente ordinanza tramite transennatura, ove possibile, nei luoghi di accesso ai percorsi sopra individuati

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa a :

- Prefettura di Pisa;

- Stazione Carabinieri Santa Maria a Monte;
- Settore 1 – 5 e 6 Comune SMM

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato

Copia del presente provvedimento viene trasmesso agli organi di controllo per le verifiche e gli adempimenti di competenza

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto

- ricorso avanti al T.A.R. della Toscana nei termini previsti dal D,Lgs n. 104 del 02/07/2010

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971

SINDACO
Parrella Ilaria / Namirial S.p.a./02046570426